

Allegato: Carriera Diplomatica - Informazioni e assegni specifici

Personale gestito

Lo status del personale della carriera diplomatica già disciplinato dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, è stato modificato da due riforme: quella relativa al servizio all'estero emanato con D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, e quella relativa al D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85 di riordino dell'intera carriera recante anche norme per la riforma della retribuzione durante il servizio in Italia, da ultimo rideterminata mediante procedimento negoziale con D.P.R. n. 114/2001, a cui è seguito il D.P.R. n. 107 del 20/01/2006, per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005.

Il nuovo assetto ordinamentale ha portato ad una nuova classificazione del personale che nell'anno 2000 ha interessato esclusivamente l'inquadramento giuridico. Infatti le precedenti 7 qualifiche sono state sostituite dalle seguenti nuove qualifiche:

- Ambasciatore
- Ministro plenipotenziario (nella quale sono stati accorpati i Ministri plenipotenziari di 1^a e 2^a classe)
- Consigliere d'ambasciata
- Consigliere di legazione
- Segretario di legazione (nella quale sono stati accorpate le categorie: 1^a segretario di legazione e segretario di legazione).

Le qualifiche

In NoiPA le qualifiche relative al personale appartenente alla carriera diplomatica sono:

Codice	Qualifica
LM20	AMBASCIATORE
LM18	MINISTRO PLENIPOTENZIARIO
LM19	MINISTRO PLENIPOTENZIARIO
LM22	CONSIGLIERE DI AMBASCIATA
LM21	CONSIGLIERE DI LEGAZIONE
XM14	CONSIGLIERE DI LEGAZIONE
XM13	SEGRETARIO DI LEGAZIONE
XM14	CONSIGLIERE DI LEGAZIONE
XM23	SEGR./PR.SEGR.LEGAZ. DOPO 2

XM24	PR.SEGR./CONS.LEGAZ.DOPO 2 AN
------	-------------------------------

Trattamento economico

L'art. 15, del D.P.R. n. 107/2006, stabilisce il trattamento economico del personale appartenente alla carriera diplomatica è strutturato nel seguente modo:

- stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;
- retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;
- retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

Al personale in servizio all'estero viene corrisposta un'indennità servizio estero (ISE) di cui all'articolo 171 del DPR n. 18/1967; tale emolumento, corrisposto in luogo dell'indennità integrativa speciale, è costituito da un'indennità base, stabilita in misura fissa in relazione al posto funzione ricoperto, e da maggiorazioni di importo variabile determinata in base a specifici coefficienti di sede che tengono conto, tra l'altro, del costo della vita all'estero, del corso dei cambi, degli oneri connessi agli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate. L'importo dell'ISE può essere, inoltre, maggiorato in presenza di sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio e in relazione alla composizione del nucleo familiare. A tale personale in NoiPA non viene corrisposta l'IIS; gli emolumenti di cui sopra vengono corrisposti direttamente dal MAE.

Assegni - I.I.S.

L'indennità integrativa speciale (I.I.S.) è stata conglobata nello stipendio dal 01/01/2002, così come stabilito dal D.P.R. n. 107 del 20 dicembre 2006, art. 17. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti. Per questo motivo l'IIS viene individuata come un assegno distinto dallo stipendio con importo tabellare associato alla qualifica, con le stesse ritenute previdenziali che gravano sullo stipendio. L'importo di tale assegno non incide sul conguaglio contributivo.

In NoiPA viene identificato con codice 750 (comune a tutte le qualifiche) ed i seguenti sottocodici (per differenziare la qualifica):

Codice	Qualifica
711	AMBASCIATORE
709	MINISTRO PLENIPOTENZIARIO
710	MINISTRO PLENIPOTENZIARIO
714	CONSIGLIERE DI AMBASCIATA

712	CONSIGLIERE DI LEGAZIONE
702	CONSIGLIERE DI LEGAZIONE
700	SEGRETARIO DI LEGAZIONE

Altri assegni

Retribuzione individuale e di anzianità

La retribuzione individuale di anzianità è regolata dall'art. 16 del D.P.R. 114 del 20/02/2001, in base al quale tale assegno è costituito dal valore degli aumenti biennali in godimento al 26/04/2000, con l'aggiunta dei ratei di aumento biennale in godimento alla stessa data. In NoiPA è individuato con codice 650. Non si tratta di un importo tabellare; viene corrisposto per 13 mensilità ed è assoggettato alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio.

Retribuzione di posizione

La retribuzione di posizione è composta da un importo minimo legato a ciascun grado della carriera diplomatica e da un importo correlato alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'art. 1 del Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 5 luglio 2000, n. 2069. Le posizioni funzionali sono:

- Segretario generale
- Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lett. b) del decreto n. 2069
- Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lett. c) del decreto n. 2069
- Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lett. d) del decreto n. 2069
- Funzionari di cui all'art. 1, lett. e) del decreto n. 2069
- Funzionari addetti agli uffici.

In NoiPA per l'individuazione della retribuzione di posizione viene utilizzato il codice assegno generico 678 ed il sottocodice 001 (comuni a tutte le qualifiche); in tale assegno confluiscono sia la quota minima che quella correlata alle posizioni funzionali. Trattandosi di un assegno non tabellare, la sua rideterminazione avviene in seguito ad una segnalazione del Ministero degli Affari Esteri, che provvede all'invio, a questo Servizio, di un file contenente l'elenco di tutto il personale con i nuovi importi e le relative decorrenze. Tale assegno viene corrisposto per 13 mensilità ed è assoggettato alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio.

Retribuzione di risultato

In base all'art. 19 del D.P.R. 114/2001, gli importi della retribuzione di risultato vengono determinati, in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'art. 1 del decreto del Ministro degli Affari Esteri del 5 luglio 2000, n. 2069, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente.

In NoiPA viene identificata con il codice assegno generico 671 ed il sottocodice 001 (comuni a tutte le qualifiche).

Trattandosi di un assegno non tabellare, la sua rideterminazione avviene in seguito ad una segnalazione del Ministero degli Affari Esteri, che provvede all'invio, a questo Servizio, di un file contenente l'elenco di tutto il personale con i nuovi importi e le relative decorrenze. Viene corrisposto per 13 mensilità e assoggettato alle seguenti ritenute previdenziali:

- Fondo pensione
- Fondo credito
- IRAP.

Assegni riassorbibili

Con codice 520 in NoiPA vengono identificati i codici riassorbibili. Il sottocodice ne specifica la modalità di riassorbimento. In sede di applicazione contrattuale viene riassorbito l'assegno 520/004 (assegno riassorbibile con CCNL). Si tratta di assegni analoghi allo stipendio il cui importo va maggiorato del 18% figurativo ai fini del conguaglio contributivo.